

**COMMISSIONE TEMI ISTITUZIONALI DELLA**  
**PROFESSIONE**

**DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**DI ROMA**

***“LA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI***  
***DEI DOTTORI COMMERCIALISTI”***

***A CURA DEL DR. REMIGILDO BRACCI***  
***COMPONENTE DELLA COMMISSIONE***

***RIUNIONE DI STUDIO DEL 22 NOVEMBRE 2004 COORDINATA DAL***  
***DR. LUIGI PEZZI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE***

## **APPUNTI SULLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY PER I DOTTORI COMMERCIALISTI**

Il codice sulla tutela dei dati personali è stato introdotto con D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 (da ora in poi semplicemente decreto) ed è in vigore dall'1/1/2004. Esso ha riordinato la materia ed è composto da 186 articoli e tre allegati "A", "B" e "C".

Gli artt. da 1 a 45 sono relativi alle regole generali sul trattamento dei dati personali; quelli da 46 a 140 riguardano le norme relative ai singoli settori; infine gli artt. da 141 a 172 contengono le norme sulla tutela degli interessati e le sanzioni.

Le considerazioni che vengono di seguito fatte, in ordine agli adempimenti, riguardano il trattamento dei dati relativi alla normale attività professionale dei dottori commercialisti (professionisti dell'area economico-contabile e di quella tributaria-societaria).

Per una migliore comprensione della materia si è seguita la tecnica di riprodurre integralmente alcuni articoli del decreto seguendo l'ordine degli argomenti trattati. Ciò permette da un lato di proporre le norme senza mediazioni interpretative e, dall'altro, di sottoporre al lettore qualificato, cui sono destinate, solamente le disposizioni di legge che lo riguardano.

Il codice presenta non poche difficoltà interpretative.

Esse sono causate sia dalla indeterminatezza del contenuto precettivo di non poche norme, sia dal criterio utilizzato dal legislatore per definire gli

adempimenti dovuti. Detto criterio fa riferimento ai soggetti individuati sulla base della tipologia dei dati e delle modalità di trattamento degli stessi, mentre non dà alcuna rilevanza all'attività imprenditoriale o professionale o di altra natura esercitata.

A completamento del quadro di riferimento va ricordata l'esistenza dell'Autorità Garante della privacy che ha importanti poteri di natura ispettiva e sanzionatoria ed emana provvedimenti di tipo autorizzativo e interpretativo.

L'art. 1 del decreto individua il diritto tutelato:

***“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”***

L'art. 2 fissa le finalità:

1. Il presente testo unico, di seguito denominato <<codice>>, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

L'art. 3 introduce il principio di necessità nel trattamento dei dati:

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente dati anonimi od

opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

## 1. CATEGORIE DI DATI PREVISTI DALLA NORMATIVA

- I dati personali. Essi costituiscono una categoria generale e sono tutti assoggettati a tutela;
- I dati sensibili e dati giudiziari. Essi sono dati personali particolari soggetti ad adempimenti e misure di sicurezza più rigorosi;
- Dati trattati con mezzi informatici;
- Dati trattati con mezzi cartacei;

## 2. DEFINIZIONI (art. 4 del decreto)

1) Ai fini del presente codice si intende per:

- a) **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) **“dati identificativi”**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

- d) **“dati sensibili”**, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) **“dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) **“titolare”**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) **“responsabile”**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- m) **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) **“banca di dati”**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) **“Garante”**, l’authority di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

### **3. DESTINATARI DELLA NORMATIVA**

I destinatari della normativa sulla privacy sono tutti coloro che trattano dati personali:

- pubbliche amministrazioni;
- imprese;
- professionisti.

Individuazione dei soggetti che trattano i dati personali:

- titolare;
- responsabile (figura eventuale);
- incaricato (figura eventuale).\*

***Titolare del trattamento (art. 28 del decreto)***

---

\* L’indicazione del “responsabile e dell’ “incaricato” non è necessaria, ma se fatta, obbliga il titolare al rispetto di precisi criteri di scelta.

- 1) Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

***Responsabile del trattamento (art. 29 del decreto)***

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità e di affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

***Incaricati del trattamento (art. 30 del decreto)***

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

#### **4. TRATTAMENTO DEI DATI - REGOLE**

Coloro che trattano dati personali (titolari del trattamento) debbono:

- trattare i dati secondo le modalità e i requisiti richiesti dal decreto;
- dare un'informativa ai soggetti di cui vengono trattati i dati;
- ottenere il consenso dei soggetti per la raccolta dei dati.

*Modalità del trattamento e requisiti dei dati (art. 11 del decreto)*

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

- 2) I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

## **5. INFORMATIVA**

Prima del trattamento dei dati personali debbono essere date informazioni a coloro che forniscono i dati. L'informativa può essere data in forma scritta o oralmente.

### ***Informativa (art. 13 del decreto)***

- 1) L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 7;
  - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il

riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

***Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 del decreto)***

- 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La omessa o inidonea informativa è punita con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 18.000,00 quando si tratti di dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari. Per questi la sanzione è elevata da € 5.000,00 ad € 30.000,00 (art. 161 del decreto).

Anche i dottori commercialisti sono obbligati a dare l'informativa.

Considerata la complessità della stessa , appare opportuna la forma scritta. Si potrebbe predisporre un modulo da far firmare ai clienti e da conservare.

## **6. CONSENSO**

Oltre all'informativa, è necessario che i soggetti, i cui dati personali vengono trattati, diano il loro consenso alla raccolta dei dati stessi. Esso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda i dati sensibili. (Art. 23).

*Consenso (art. 23 del decreto)*

- 1) Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
- 2) Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
- 3) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
- 4) Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

***Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso (art. 24 del decreto)***

- 1) Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
  - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- e) omissis
- f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

---Omissis---

In considerazione di quanto previsto dall'art. 24, punto b), e del fatto che il rapporto professionale ha natura contrattuale, si è dell'opinione che i dottori commercialisti, relativamente alla normale attività e nella generalità dei casi, non sono tenuti alla raccolta del consenso.

Va da sé che adempiendo per iscritto agli obblighi di informativa si possa, nella stessa modulistica, raccogliere anche il consenso al trattamento dei dati.

## **7. ADEMPIMENTI VERSO L'AUTORITA' GARANTE**

Il trattamento di particolari dati sensibili o giudiziari può essere assoggettato agli obblighi:

- di notificazione;
- di comunicazione;
- di autorizzazione.

I dottori commercialisti, salvo casi particolari, non sono compresi tra i soggetti tenuti ad obblighi di notificazione (art. 37 del decreto) e di comunicazione (art. 39 del decreto).

Casi particolari potrebbero essere quelli di cui ai punti e) e f) dell'art. 37.

È soggetto all'obbligo di previa autorizzazione da parte del Garante il trattamento dei dati sensibili.

Il Garante ha adottato, però, a fini di semplificazione ed alleggerimento, le autorizzazioni generali che sostituiscono quelle individuali (deliberazione del 30/6/2004 G.U. 14/8/2004 n. 141).

Quelle assunte e valide fino al 30/6/2005 sono:

- Autorizzazione n. 1/2004 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
- Autorizzazione n. 2/2004 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- Autorizzazione n. 3/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
- Autorizzazione n. 4/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti;
- Autorizzazione n. 5/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
- Autorizzazione n. 6/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
- Autorizzazione n. 7/2004 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

I dottori commercialisti sono interessati alle autorizzazioni 1/2004, 4/2004 e 7/2004.

Quando, nella loro normale attività, essi trattano i dati indicati nelle due autorizzazioni queste non hanno l'obbligo di specifica autorizzazione.

Autorizzazione n. 4/2004:

Art. 2 – c. 3. In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Art. 3. (*Finalità del trattamento*) - Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

- a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;
- b) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;
- c) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo

quanto previsto dall'art. 60 del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale.

## **8. MISURE DI SICUREZZA**

I soggetti tenuti all'osservanza delle norme sulla privacy debbono adottare nel trattamento dei dati personali misure di sicurezza idonee ad evitare che i dati possano essere conosciuti da terzi o essere dispersi.

La normativa prevede:

- d) le misure di sicurezza idonee
- e) le misure di sicurezza minime.

La violazione delle prime non comporta particolari sanzioni, ma può dare origine ad eventuali azioni per risarcimento dei danni da parte dei terzi.

La inosservanza delle misure minime comporta sanzioni penali.

### **8.1 MISURE DI SICUREZZA IDONEE**

L'art. 31 del decreto individua le misure idonee.

#### ***Obblighi di sicurezza (art. 31 del decreto)***

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'osservanza delle misure di sicurezza idonee è obbligatoria per i dottori commercialisti.

## **8.2 MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Le misure minime sono quelle considerate indispensabili per realizzare un livello accettabile di sicurezza e riguardano sia i dati personali ordinari che quelli sensibili o giudiziari.

Esse sono diverse a seconda che i dati personali siano trattati con o senza l'utilizzo di strumenti elettronici e sono individuate nell'all. "B". (Art. 35 del decreto).

### *Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici (art. 35 del decreto)*

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
  - a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
  - b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
  - c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

I punti a) e b) riguardano l'ipotesi in cui siano stati nominati incaricati.

A questi ultimi devono, tra l'altro, essere impartite istruzioni scritte, da aggiornarsi annualmente e vanno precisati ambiti operativi e le procedure di controllo e conservazione (all. B del decreto).

La previsione del punto C) riguarda la tutela dei locali in cui vengono conservati i dati.

L'accesso agli archivi fisici contenenti dati sensibili o giudiziari deve esser controllato ed autorizzato (all. B).

***Trattamenti con strumenti elettronici (art. 34 del decreto)***

1) Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Si sottolinea che al punto g) è prevista la tenuta del documento programmatico della sicurezza (DPS) (all. B del decreto).

Con parere del 22/3/2004 il Garante ha stabilito che sono tenuti all'obbligo della redazione del DPS coloro che "trattano dati sensibili e/o giudiziari con l'ausilio di strumenti elettronici".

Dall'esame dei dati oggetto di trattamento con strumenti elettronici da parte dei dottori commercialisti (nella normale attività) emergerebbero pochi dati sensibili e/o giudiziari.

Da parte di alcuni, sono emerse perplessità in ordine alle spese mediche e la destinazione dell'8 per mille (trasmissione telematica della dichiarazione).

Sono stati chiesti chiarimenti al Garante che non si è ancora pronunciato.

Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate, nella parte relativa alle "Informazioni per il contribuente" del CUD 2005, afferma:

- *"1.3 Dati sensibili – L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativamente disposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. Tale scelta implica, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile"."*

Il decreto legge del 22/6/2004, art. 3, ha prorogato di 6 mesi il termine per l'adeguamento alle nuove misure minime di sicurezza previste dal decreto

30/6/2003, n. 196. Tra queste ultime rientra anche il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza per la parte rinnovata).

Le misure minime di sicurezza sono state prorogate al 30/6/2005 con il D.L. 9 novembre 2004, n. 66 pubblicato sulla G.U. n. 264 del 10 novembre 2004.

Le misure riguardano il documento programmatico sulla sicurezza che deve essere adottato dai soggetti che trattano i dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici.

## **Allegato “B” del decreto**

**DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA.** (*Artt. Da 33 a 36 del codice*)

### **TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI**

Modalità tecniche d adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici.

#### **Sistema di autenticazione informatica**

- 1) Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
- 1) Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
- 2) Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.
- 3) Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

- 4) La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
- 5) Il codice per l'identificazione. Laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
- 6) Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
- 7) Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
- 8) Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
- 9) Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

- 10) Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione con si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

### **Sistema di autorizzazione**

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

### **Altre misure di sicurezza**

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615 – *quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti

sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

### **Documento programmatico sulla sicurezza**

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamenti di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- 19.1 l'elenco dei trattamenti di dati personali;

- 19.2 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamenti dei dati;

- 19.3 l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

- 19.4 le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

- 19.5 la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

- 19.6 la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono su dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di

nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

**19.7** la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

**19.8** per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

#### **Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari**

**20.** I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

**21.** Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

**22.** I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

**23.** Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

**24.** Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi, il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

#### **Misure di tutela e garanzia**

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

#### **TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI**

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali, nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno

annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

- 28.** Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
- 29.** L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

\*\*\*\*\*

**BOZZA**

**Carta studio professionale**

Egr. Sig. cognome .....nome.....  
via.....città.....nato a .....  
il.....codice fiscale .....

Egr. Sig. cognome .....nome.....  
presidente / amministratore della Società .....  
con sede in .....via .....  
codice fiscale .....

\*\*\*\*\*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003

La preghiamo di leggere la presente informativa prima di fornirci i suoi dati personali (o i dati relativi alla società che rappresenta).

I dati personali sono quelli resi con il presente stampato, quelli che le chiederemo successivamente per l'espletamento del nostro incarico professionale, nonché quelli non obbligatori che ci comunicherà spontaneamente.

I suoi dati personali sono da noi acquisiti esclusivamente per svolgere l'incarico professionale ricevuto. Qualora non ci venissero forniti l'incarico professionale non potrà essere espletato. Essi verranno registrati su supporti informatici protetti e/o cartacei correttamente tenuti.

I dati forniti potranno :

- venire a conoscenza e/o essere messi a disposizione del personale e dei collaboratori dello studio, secondo le varie mansioni agli stessi attribuite;
- essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni che collaborano con lo studio.

Titolare del trattamento dei dati è .....

Ai sensi dell'art. 7 del citato decreto lei ha diritto:

- 1) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che la riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- 2) di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità di trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- 3) di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ai sensi dell'art. 8, 1° c., del decreto citato i diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche tramite un incaricato, alla quale verrà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 del D.lgs. 1961/2003).

Con la firma del presente stampato dò il mio consenso, per quanto richiesto dalla legge, al trattamento dei dati per gli scopi e con le modalità sopra indicate.

**Data .....**

**Firma.....**

\*\*\*\*\*